



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1) dott.ssa Maria G. Di Marco</b> | <b>Presidente</b>           |
| <b>2) dott. Gianfranco Pignataro</b> | <b>Consigliere relatore</b> |
| <b>3) dott. Michele De Maria</b>     | <b>Consigliere</b>          |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 225 R.G.A. 2016, promossa in grado di appello

**DA**

(A) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ... e ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ..., Via ... ..

**appellante -**

**CONTRO**

(B) rappresentato e difeso dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ... in ..., Via ... ..

**- appellato -**

**OGGETTO:** Risarcimento danni da infortunio.

All'udienza di discussione dell'8.2.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**

Con sentenza n. 76/2016 il Tribunale GL di Sciacca respinse la domanda di (A) di condanna di (B), nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (di cui era stato dipendente sin dal 2008 in forza di successivi contratti a tempo determinato e per ultimo dal 9.1.2012), al risarcimento del danno alla salute differenziale, rispetto alla rendita riconosciuta dall'Inail, subito il 27.2.2012 per essersi ferito all'occhio destro con una scheggia "sparata" dal decespugliatore che stava utilizzando per falciare l'erba presso l'azienda agricola del datore di lavoro.

Il lavoratore, in particolare, aveva dedotto la responsabilità datoriale per avere dovuto operare in assenza di dispositivi di protezione individuale, che non erano stati forniti, e mediante l'uso di un decespugliatore "privo di regolare carter di protezione, ovvero lo stesso era danneggiato e non funzionante".

Avverso tale decisione ha proposto appello lo (A) con ricorso depositato il 24.3.2016, chiedendone la riforma ed insistendo nell'originaria domanda.

Ha resistito in giudizio il (B), chiedendo il rigetto dell'appello.

-----

Col primo motivo l'appellante si duole della decisione del Tribunale di non ammettere le prove orali finalizzate a dimostrare la responsabilità del datore di lavoro e ne reitera la richiesta in questa sede.

Col secondo motivo censura le valutazioni delle risultanze istruttorie effettuate dal primo giudice che, a suo giudizio, evidenziano inequivocabilmente la pericolosità dello strumento utilizzato durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, la mancanza degli strumenti di protezione individuale ed il nesso causale tra l'infortunio occorsogli e la lesione all'occhio subita.

Col terzo motivo lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto non contestati da esso appellante i fatti dedotti dalla controparte, facendo quindi non corretta applicazione dell'art. 115 cpc.

Col quarto motivo censura l'argomento del primo giudice che ha dato rilievo alla circostanza che esso appellante aveva rivestito la qualità di responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

Col quinto ed ultimo motivo, infine, si duole della pronuncia sulle spese, che chiede porsi a carico dell'appellato in conseguenza della riforma della statuizione impugnata.

Giova premettere che, in accoglimento della richiesta dell'appellante formulata nel primo motivo di censura, questa Corte ha ammesso le prove testimoniali articolate, in quanto giudicate ammissibili e rilevanti ai fini della decisione.

Ciò premesso, il secondo, terzo e quarto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto evidentemente connessi.

### **Essi sono infondati.**

Com'è noto, il lavoratore che invoca la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni assertivamente subiti nello svolgimento della prestazione, a causa dell'omissione delle misure di garanzia e sicurezza fissate dalle leggi speciali di prevenzione e, in ultima analisi, dalla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., ha l'onere di allegare e provare le mansioni svolte - e segnatamente il contesto lavorativo morbigeno in cui si sono svolte -, il danno subito e il nesso di causalità tra le prime e il secondo. Spetterà alla parte datoriale, eventualmente, fornire la prova ex art. 1218 c.c. che l'inadempimento del proprio obbligo di garanzia è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Nel caso di specie, a parere della Corte, l'odierno appellante non ha assolto il proprio onere probatorio riferito anzitutto alla dedotta mancata fornitura dei dispositivi individuali di sicurezza (segnatamente la visiera protettiva) ed alla presunta difettosità del decespugliatore fornitogli dal datore di lavoro per l'attività di falciatura dell'erba.

Sotto il primo profilo il Tribunale ha accertato che lo (A) ha sottoscritto l'attestazione del 9.1.2012 di avvenuto addestramento e consegna da parte del (B) dei dispositivi di protezione individuali (tra cui gli occhiali di sicurezza, le calzature di sicurezza, gli stivali, l'elmetto di protezione, la visiera; cfr. documento all. 10 al fascicolo di primo grado dell'appellato). Tale accertamento non è stato censurato, così come non è stata disconosciuta la paternità della firma apposta dal lavoratore (unitamente agli altri dipendenti ed al medico competente).

Sotto il secondo profilo, premesso che la stessa allegazione è formulata in termini dubitativi (sostenendosi *“che il decespugliatore era privo di regolare carter di protezione, ovvero lo stesso era danneggiato e non funzionale”*; ricorso in appello, pag. 3), osserva la Corte che la tesi dell'appellante non è logicamente condivisibile, nella misura in cui, dall'essere stato addetto all'uso del decespugliatore e dall'aver subito un trauma all'occhio a causa di una scheggia, si fa derivare che *“la sola spiegazione possibile dell'accaduto ... è quella che nell'occorso il decespugliatore era privo del regolamentare carter di protezione, ovvero lo stesso era danneggiato e non funzionale, e/o che il ricorrente non indossava nemmeno la visiera di protezione”* (appello, pag. 12).

Orbene, va anzitutto evidenziato come non sia stata fornita la prova del reale svolgimento dei fatti, nulla avendo saputo riferire sul punto i testi interrogati; e se può ragionevolmente ritenersi che lo (A) non indossasse la visiera, nulla può dirsi circa le condizioni del decespugliatore, se cioè fosse privo del carter di protezione ovvero se questo fosse comunque malfunzionante e, quindi, potenzialmente pericoloso per l'operatore.

Di contro, anzi, dalla consulenza di parte prodotta in primo grado dal datore di lavoro, e non specificamente contestata, risulta che il decespugliatore era dotato di idoneo parasassi, montato dietro le lame rotanti che si presentavano integre e funzionanti (v. ctp dell'Ing. ... in atti).

Esclusa quindi, per carenza di prova, la responsabilità del datore per avere fornito uno strumento di lavoro inidoneo e pericoloso, per non avere informato il lavoratore dei rischi connessi al suo utilizzo e per non avere fornito gli strumenti di protezione individuali, residua soltanto l'esame dell'eventuale violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di non avere vigilato sull'effettivo uso di questi ultimi.

Sul punto devono essere considerati i seguenti elementi di fatto.

Il lavoratore era esperto nell'uso del decespugliatore, avendo lavorato per la ditta da almeno 4 anni, e aveva ricevuto la formazione necessaria per conoscere i rischi connessi al suo uso; egli, altresì, dall'11.2.2009 era stato nominato responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ciò che aumenta il suo grado di consapevolezza dei pericoli insiti nelle mansioni svolte e del doveroso uso dei presidi individuali di protezione forniti dal datore.

Il lavoratore era l'unico presente nel fondo della ditta appellata, in quanto questa era la forza lavoro ritenuta necessaria e sufficiente dal datore: ciò che rende impraticabile per costui la predisposizione di un servizio di sorveglianza continuo circa l'uso dei dispositivi di sicurezza, che di fatto lo costringerebbe ad utilizzare costantemente in coppia almeno due lavoratori, con evidenti diseconomie, tenuto anche conto che per loro natura le attività agricole si svolgono in ampi spazi aperti in cui il controllo è oggettivamente più difficile. Né, d'altra parte, può richiedersi al datore stesso una ininterrotta presenza sui luoghi di lavoro per svolgere siffatta vigilanza, pena l'impossibilità di esercitare proficuamente l'impresa agricola e la sostanziale trasformazione della sua responsabilità ex art. 2087 c.c., fondata sulla colpa, in responsabilità oggettiva. A tale riguardo, invero, la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che ***“l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti”*** (Cass. n. 9661/2012, in motivazione).

Va ricordato, infine, che, come si è detto, la dinamica dell'incidente è rimasta del tutto sconosciuta, impedendo di fatto ogni concreto riscontro circa le specifiche manchevolezze addebitabili al datore di lavoro. E non v'è dubbio che la prova del fatto nei suoi elementi obiettivi ricada sul lavoratore che invoca la responsabilità datoriale, costituendo il presupposto da cui partire per qualsivoglia giudizio di imputabilità dell'evento lesivo.

Conclusivamente, quindi, la domanda di risarcimento danni dello (A) va respinta per carenza di prova idonea e univoca della responsabilità della ditta datrice di lavoro.

La sentenza impugnata va dunque confermata.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Deve darsi atto, infine, della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti conferma la sentenza n. 76/2016 del Tribunale GL di Sciacca.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in €7.085,00, oltre IVA, CPA e spese generali.

Dà atto, infine, della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.

Palermo, 8.2.2018.

#### **IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*Gianfranco Pignataro*

#### **IL PRESIDENTE**

*Maria G. Di Marco*

Depositata il 6 aprile 2018